

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/660/UE: MODELLO DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO
PER IL CONTRIBUTO DEL FESR E DEL FEASR AGLI STRUMENTI FINANZIARI CONGIUNTI DI GARANZIA ILLIMITATA E
CARTOLARIZZAZIONE A FAVORE DELLE PMI**

Lo scorso 12 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 settembre 2014, relativa al modello di accordo di finanziamento per il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese [\[link\]](#).

Contesto

Il Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE – FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP), all'art. 39, par. 2, stabilisce che gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI o al FEI, per le seguenti attività:

- garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili
- cartolarizzazione di uno di questi elementi
 - portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti
 - nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI

Se uno Stato membro si avvale della possibilità di fornire un contributo finanziario a carico delle risorse del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, il Reg. (UE) n.1303/2013, all'art. 39, par. 4, lett. c), prevede che lo Stato membro partecipante concluda un accordo di finanziamento con la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della decisione.

Elementi del modello di accordo di finanziamento

La decisione stabilisce il **modello di accordo di finanziamento** per il contributo finanziario del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI da concludere **tra la BEI o il FEI ed ogni Stato membro partecipante**.

La struttura dell'accordo di finanziamento deve ricalcare il seguente modello:

- indice sintetico
- indicazione dei soggetti contraenti (autorità di gestione dello Stato membro che partecipa all'iniziativa PMI e BEI/FEI)
- una serie di *consideranda*
- 28 articoli

- Articolo 1 - Definizioni e interpretazione
- Articolo 2 - Oggetto e campo d'applicazione del presente accordo di finanziamento
- Articolo 3 - Criteri di ammissibilità ed esclusione del nuovo finanziamento del debito
- Articolo 4 - Principi generali relativi all'attuazione e alla gestione degli sportelli dedicati
- Articolo 5 - Obiettivi e descrizione degli sportelli dedicati
- Articolo 6 - Copertura territoriale
- Articolo 7 - Coefficiente di leva minimo, *target* intermedi e penali
- Articolo 8 - Compiti e obblighi del FEI
- Articolo 9 - Selezione degli intermediari finanziari e accordi operativi
- Articolo 10 - *Governance*
- Articolo 11 - Contributo dello Stato membro
- Articolo 12 - Contributo del FEI
- Articolo 13 - Conti degli sportelli dedicati e gestione delle attività di tesoreria
- Articolo 14 - Costi e spese di gestione
- Articolo 15 - Contabilità
- Articolo 16 - Rendicontazione operativa e finanziaria
- Articolo 17 - *Audit*, controlli e sorveglianza
- Articolo 18 - Valutazione
- Articolo 19 - Appalti di beni, lavori e servizi
- Articolo 20 - Visibilità
- Articolo 21 - Pubblicazione di informazioni riguardanti gli intermediari finanziari
- Articolo 22 - Clausola di cessione
- Articolo 23 - Responsabilità
- Articolo 24 - Legge applicabile e competenza giurisdizionale
- Articolo 25 - Entrata in vigore — Risoluzione
- Articolo 26 - Notifiche e comunicazioni
- Articolo 27 - Modifiche e varie
- Articolo 28 - Allegati
- 2 allegati
 - Allegato 1 - Condizioni di funzionamento degli sportelli dedicati
 - Strumento garanzia illimitata (opzione 1)
 - Strumento cartolarizzazione (opzione 2)
 - Allegato 2 - Criteri di esclusione degli intermediari finanziari e dei destinatari finali e criteri di ammissibilità relativi al contributo UE [in parte da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici]

La decisione indica, inoltre, che nell'accordo di finanziamento devono essere inseriti altri 4 allegati: Allegato 3 - Domanda di pagamento [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici]; Allegato 4 - Orientamenti per la gestione delle attività di tesoreria [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici]; Allegato 5 - Rendicontazione sugli aspetti operativi degli sportelli dedicati [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici]; Allegato 6 - Rendicontazione sugli aspetti finanziari degli sportelli dedicati [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici].

La decisione 2014/660/UE è in vigore dal **13 settembre 2014**.